

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

ENZO SCANNELLA

07/03/2025

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 15.11.2024, il ricorrente, con riferimento ad un contratto di finanziamento di delegazione di pagamento, chiede la restituzione dell'importo complessivo di € 871,54 a titolo di commissioni e oneri anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto stipulato in data 30.10.2019 ed estinto anticipatamente nel 2024, in corrispondenza della rata n. 48, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 27.600,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 230,00 ciascuna. Sono altresì oggetto di domanda: le spese di assistenza difensiva sostenute per la presentazione del ricorso per un importo pari a € 200,00; il rimborso della commissione di estinzione anticipata per un importo pari a € 147,18; il rimborso degli interessi legali dal reclamo al soddisfo; il rimborso delle quote indebitamente trattenute dall'intermediario. L'intermediario, con le controdeduzioni, eccepisce che: la regola secondo cui nel caso di estinzione anticipata di un finanziamento di cessione del quinto dello stipendio anche i costi che si sono già maturati dovrebbero formare oggetto di riduzione sarebbe contrastante con il divieto di indebito oggettivo e di ingiustificato arricchimento; alla luce di questo principio devono, dunque, essere esclusi dalla riduzione i costi upfront, il cui rimborso non avrebbe alcuna giustificazione causale; in ogni caso, i costi non dipendenti dalla durata del contratto

non devono in ogni caso essere restituiti in quanto a questo tipo di finanziamento si applica il DPR 180/50 e, in particolare, l'art. 6-bis, il quale prevede la rimborsabilità solo dei costi dipendenti dalla durata del contratto e non, dunque, di quelli fissi; la stipulazione di finanziamenti verso cessione del quinto non richiede il ricorso ad intermediari del credito; la commissione di intermediazione è stata percepita da un soggetto terzo e le spese di istruttoria fanno riferimento all'attività di pre-analisi, quindi si tratta di costi non retrocedibili. In conclusione, l'intermediario chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso, tenuto conto di quanto già rimborsato in sede di anticipata estinzione; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'intermediario fosse tenuto a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento.

Preliminarmente si osserva che tutte le domande avanzate nel ricorso risultano coperte da conforme reclamo, ad eccezione delle spese di assistenza legale.

La sussistenza del relativo diritto del ricorrente trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di

diritto:“ A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Si fa presente che l'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della L. di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso “in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.

Mentre, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi “l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha concluso che “prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia, statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021.

In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: “il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” e che “il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: “Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”.

In proposito, si rappresenta che, alla luce degli orientamenti condivisi dai Collegi ABF e tenuto conto della descrizione contrattuale delle relative clausole:

1) le “spese di istruttoria” sono qualificate come *up front*, in quanto si riferiscono esclusivamente ad attività preliminari alla conclusione del contratto;

2) i “costi di intermediazione” sono qualificati come *up front*, in quanto vi è il rinvio al conferimento dell’incarico all’intermediario del credito che descrive attività circoscritte alla fase preliminare del contratto.

In linea con il richiamato orientamento, si conclude che le richieste del ricorrente meriterebbero di essere accolte per un importo complessivo di € 555,31, come si evince dal prospetto che segue e che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	4,35%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	38,23%						
Spese istruttoria				470,00 €	Up front	Curva degli interessi	179,68 €		179,68 €
Commissioni intermediario				982,56 €	Up front	Curva degli interessi	375,63 €		375,63 €
Totale									555,31 €

La domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso e del fatto che tale domanda non era stata avanzata in sede di preventivo reclamo.

Il ricorrente chiede anche la restituzione di € 147,18 a titolo di commissione di estinzione anticipata. In merito, il Collegio osserva che: la vita residua del contratto è superiore a un anno; non sembrerebbero sussistere ipotesi di esclusione dell’indennizzo ai sensi dell’art. 125 sexies, comma 3, TUB, come vigente all’epoca dell’estinzione del finanziamento. In particolare, quanto alla valutazione della sussistenza della causa di esclusione di cui alla lett. d), si osserva che l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo e non è pari o inferiore a € 10.000, soglia al di sotto della quale l’art. 125-sexies, comma 3, lett. d) esclude l’indennizzo stesso. Il ricorrente non parrebbe formulare specifiche allegazioni in ordine al carattere ingiustificato dell’addebito. Quanto alla quantificazione della penale di estinzione anticipata, si osserva che dal conteggio estintivo emerge che la commissione di estinzione applicata (pari a € 147,18) sembrerebbe corrispondere all’1% del debito residuo pari a € 14.718,04.

Si rappresenta che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista

in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”.

Da ultimo, il Collegio rappresenta che il Collegio di Coordinamento ha espresso il seguente principio di diritto nella decisione n. 11679 del 05.05.2021: “l'espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito.”

Nel caso di specie, il ricorrente non pare contestare il criterio di calcolo utilizzato. Il Collegio, pertanto, non accoglie questa ulteriore domanda di parte ricorrente.

Infine, il ricorrente chiede il rimborso delle quote indebitamente trattenute dall'intermediario. Tale richiesta di restituzione appare generica. A riprova del carattere indebito dell'addebito relativo alle c.d. quote insolute parte ricorrente non produce le buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso.

Secondo l'orientamento maturato in seno al Collegio ABF di Palermo, ferma la necessità che il ricorrente produca le buste paga dalle quali siano evincibili le relative trattenute, gli estratti conto prodotti dall'intermediario non costituiscono una prova idonea a dimostrare la mancata ricezione dei relativi importi: conseguentemente la domanda andrà accolta (cfr. decisione n. 1546/19). Nell'ipotesi in cui, invece, da tali estratti conto si evinca che le quote ritenute insolute siano state effettivamente incassate ma successivamente rimborsate al ricorrente, la domanda è stata rigettata in quanto tale documentazione contabile è stata reputata idonea a provare l'avvenuta restituzione delle rate indebitamente percepite (cfr. decisione n. 1765/19). Il Collegio, pertanto, non accoglie questa ulteriore domanda di parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 555,31, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI